

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 49 DEL 19.10.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI

DIRIGENTE AREA AMM.VA	DIRIGENTE AREA GESTIONE	DIRIGENTE AREA NUOVE COSTRUZIONI E RECUPERO	DIRIGENTE AREA TECNICA - MANUTENZIONE

RESPONSABILE UFFICIO	RESPONSABILE RPC L. 190/2012	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	DIRETTORE GENERALE

Estensore		Dirigente Area	Direttore Generale
Bojo		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 585 del 7 ottobre 2016 ha prorogato il commissariamento delle Ater del Lazio;
- con decreto n° T00222 del 09.11.2016 il Presidente della Regione Lazio ha confermato il Commissario Straordinario Sig. Antonio Ciotoli sino al 30.09.2017;
- con delibera commissariale n. 36 del 17.11.2016 la dott.ssa Nicoletta Panicia è stata nominata direttore generale dell'Ater della Provincia di Frosinone sino al 30 settembre 2017 salvo prorogatio ex lege di 90 giorni;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione n. 155/2017 è stato nominato Dirigente dell'Area Sistemi di Controllo e Monitoraggio il dott. Alfio Montanaro;
- con Determinazione n. 157/2017 venivano attribuite al Dirigente le risorse economiche e strumentali;

PRESO ATTO della necessità di dotare e aggiornare l'Azienda di tutti i necessari Regolamenti;

VISTA la determinazione Dirigenziale N. 2/2017 dell'Area Sistemi di Controllo e Monitoraggio con la quale veniva approvata la bozza del "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni";

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii.

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.

VISTO il D. Lgs. 97/2016

VISTO l'art. 11 n. 3 della L.R. 30/02;

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito;

VISTA la L.R. n. 30/02;

VISTO lo Statuto dell' ATER della Provincia di Frosinone;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 36 del 17.11.2016;

CON IL PARERE FAVOREVOLE del Direttore Generale;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto


D E L I B E R A

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente.

2. Di approvare ed adottare il "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni" che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

3. Di trasmettere la presente al Direttore Generale e al RPCT per i conseguenti adempimenti e di farla pubblicare sul sito istituzionale settore "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio Aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Antonio CIOTOLI





A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

ART.1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni in conformità alla normativa vigente.

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per “incarichi di studio”, gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell’interesse dell’amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

b) per “incarichi di ricerca”, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell’amministrazione;

c) per “incarichi di consulenza”, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;

d) per “incarichi di collaborazione”, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell’incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di “studio”, ricerca e consulenza”.

3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee.

Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l’ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente e di agire in nome e per conto dell’amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno

b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l’esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);



- c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
- e) incarichi per affidamento di funzioni notarili;

5. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

ART.2

COMPETENZA E PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) il dirigente competente deve avere preliminarmente accertato, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Possono essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

3. Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale di cui al presente Regolamento, vengono conferiti dal Direttore generale sentito il Dirigente interessato.

4. Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa di cui al presente Regolamento, vengono conferiti dal Direttore generale, sentito il Dirigente competente.



ART.3

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.

3. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

ART.4

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di **curricula** professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.

Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:

- a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per dieci giorni consecutivi; per incarichi di valore superiore a **50.000 euro**;
- b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente. In tale caso viene inviata, ai



soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi necessari per la valutazione;

L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:

- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
- b) i requisiti richiesti;
- c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
- d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
- e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.

Il dirigente competente all'affidamento dell'incarico, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curricula* professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito.

La valutazione, si basa, in particolare, sui seguenti criteri:

- abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
- ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione. In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

ART.5

CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli **articoli 2 e 3**, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di particolare e comprovata urgenza, non imputabile all'Amministrazione, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 4;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, legale o didattico-educativa non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

2. In presenza dei presupposti per l'affidamento diretto, l'individuazione del soggetto da incaricare deve seguire un principio di rotazione.



ART. 6

CONTRATTO DI INCARICO

Il Direttore stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione professionale;
- c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- g) nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.

La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

ART.7

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.



3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ART.8

PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

ART.9

PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in particolare il **D. Lgs. 33/2013**.

ART. 10

LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.
